



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE



Dipartimento
di Scienze
della Vita
e dell'Ambiente
DISVA

REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO

Art. 1 - Il Dipartimento

1.1 Definizione

Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (DISVA) dell'Università Politecnica delle Marche è una struttura organizzativa autonoma preposta allo svolgimento della ricerca scientifica e dell'attività didattica e formativa, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate e accessorie, nei limiti di legge e nelle forme previste dallo Statuto di autonomia, dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e loro s.m.i..

1.2 Attribuzioni

Il Dipartimento ha il compito di promuovere, organizzare e disciplinare l'attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari di competenza, nel rispetto dell'autonomia scientifica di ogni docente e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. Ha altresì il compito di organizzare e gestire, fornendo le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali, i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento e contribuisce agli altri Corsi dell'Ateneo, garantendone qualità ed efficacia attraverso l'ottimale impiego delle risorse disponibili, nonché le attività culturali, formative e di orientamento, previste dall'ordinamento.

Il Dipartimento esercita tutte le attribuzioni riportate nello Statuto d'Ateneo (art.27) e quelle di seguito elencate per quanto di propria competenza:

- a) Programma e definisce l'utilizzazione delle risorse complessivamente attribuitegli.
- b) Amministra il patrimonio e gestisce le risorse finanziarie e ogni altro provento acquisito.
- c) Nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione, con enti pubblici e privati e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nel Regolamento generale di ateneo e nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.
- d) È sede di espletamento di attività di consulenza, di ricerca e di servizio su convenzioni e contratti.
- e) Promuove il rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso la mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione anche in lingua straniera.
- f) Istituisce una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; a proporre indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborso spese.
- g) Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.



1.3 Composizione

Afferiscono al Dipartimento i docenti inquadrati nei settori scientifico disciplinari ricompresi nel Dipartimento, coerentemente con i criteri stabiliti nel presente regolamento.

Fa inoltre parte del Dipartimento il personale tecnico amministrativo assegnato per il suo funzionamento.

Fanno infine riferimento al Dipartimento gli assegnisti di ricerca e i titolari di contratto di insegnamento di cui all'art. 23 della Legge 240/2010, le cui ricerche e i cui insegnamenti siano riferibili a settori scientifico disciplinari pertinenti o affini al Dipartimento stesso.

L'afferenza al dipartimento dei docenti al Dipartimento viene disposta con Decreto Rettorale ai sensi di quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo per le chiamate dei professori di I e II fascia, per l'assunzione dei ricercatori a tempo determinato e dalla Legge n.240/2010.

1.3.1 Richiesta di trasferimento al DISVA

L'afferenza al Dipartimento su richiesta di trasferimento di un docente da altra struttura dipartimentale dell'Università Politecnica delle Marche, avviene con Decreto del Rettore previa domanda corredata di curriculum vitae rivolta al Direttore del Dipartimento. Entro 30 giorni dalla ricezione, la richiesta viene sottoposta all'approvazione del Consiglio che valuta l'omogeneità dei fini e dei metodi della ricerca e della didattica del richiedente con quelli del Dipartimento. Nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare del richiedente sia già ricompreso tra quelli presenti nel Dipartimento, la delibera di accettazione viene trasmessa al Rettore ai fini della formalizzazione dell'afferenza. Nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare non sia ricompreso tra quelli presenti nel Dipartimento, la delibera di accoglimento viene trasmessa al Senato Accademico per l'approvazione. Nel caso di non accoglimento della richiesta di afferenza, l'interessato può presentare ricorso al Senato Accademico che delibera in via definitiva.

1.3.2. Settori Scientifico-Disciplinari

Nel Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente sono compresi i settori scientifico-disciplinari di seguito elencati:

AGR/16	- Microbiologia agraria
BIO/01	- Botanica generale
BIO/04	- Fisiologia vegetale
BIO/05	- Zoologia
BIO/06	- Anatomia comparata e citologia
BIO/07	- Ecologia
BIO/09	- Fisiologia
BIO/10	- Biochimica
BIO/11	- Biologia molecolare
BIO/13	- Biologia applicata
BIO/18	- Genetica
BIO/19	- Microbiologia generale
CHIM/01	- Chimica analitica
CHIM/03	- Chimica generale ed inorganica



CHIM/06	- Chimica organica
FIS/07	- Fisica applicata
GEO/01	- Paleontologia e Paleoecologia
GEO/02	- Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/12	- Oceanografia e Fisica dell'atmosfera
ING-IND/26	- Processi chimici
MED/07	- Microbiologia e microbiologia clinica
M-GGR/01	- Geografia

1.3.3 Sezioni e Giunta

Il Dipartimento può comprendere Sezioni scientificamente omogenee, distinte tra di loro ma prive di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Ogni sezione, ove costituita, è composta di norma da almeno 15 docenti.

Nel caso il Dipartimento sia articolato in sezioni è obbligatoria la costituzione della Giunta.

La Giunta di Dipartimento è composta dal Direttore, dal responsabile amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante, da un rappresentante del personale tecnico e amministrativo eletto all'interno della stessa componente in Consiglio di Dipartimento, da due rappresentanti degli studenti eletti all'interno della medesima componente in Consiglio di Dipartimento e dalla componente docente, suddivisa in modo paritetico nel numero di tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori, nonché dai responsabili delle sezioni, se costituite.

La Giunta delibera sulle materie ad essa espressamente delegate dal Consiglio di Dipartimento. La delibera con cui viene approvata la delega, assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio di Dipartimento, definisce i criteri, la durata e i limiti della delega, il cui contenuto non può comunque eccedere l'ordinaria amministrazione.

Le modalità di elezione e di funzionamento della Giunta verranno definite in sede di costituzione della Giunta.

Art. 2 - Organi del Dipartimento

2.1 Definizione degli organi del dipartimento

Sono organi del Dipartimento

- Il Consiglio
- Il Direttore
- La Commissione paritetica docenti-studenti
- La Giunta, ove costituita

Nel Dipartimento sono costituiti i Consigli di Corso di Studio (CCS) e i Consigli Unificati di Corso di Studio (CUCS).

2.2 Consiglio di Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di programmazione e gestione del Dipartimento, svolge le funzioni deliberative, consultive e di programmazione previste dallo Statuto di questo Ateneo, in



particolare quanto indicato al successivo art. 2.2.3, ed esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dai relativi regolamenti.

Il Consiglio opera secondo il principio dell'equa attribuzione di tutte le risorse umane e finanziarie necessarie per il buon funzionamento del Dipartimento.

2.2.1 Composizione

Il Consiglio di Dipartimento è costituito da:

- a) Il Direttore
- b) I professori ed i ricercatori afferenti al Dipartimento;
- c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari ad un terzo del personale stesso fino ad un massimo di un sesto del personale di cui al punto a) e b).
- d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, afferenti al Dipartimento, sulla base di quanto indicato dal Regolamento Generale di Ateneo.
- e) i rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca afferenti al Dipartimento, sulla base di quanto indicato dal Regolamento Generale di Ateneo.
- f) Il Responsabile Amministrativo che, ai sensi della normativa vigente, partecipa alle sedute con voto consultivo e funzioni di verbalizzazione;
- g) un rappresentante dei docenti a contratto ed un rappresentante degli assegnisti di ricerca, senza diritto di voto.

Partecipa altresì senza diritto di voto il Capo Ripartizione Nucleo Didattico di cui all'Art. 5, per le materie di sua competenza, curandone la predisposizione degli atti; il responsabile amministrativo delega al Capo Ripartizione Nucleo Didattico le funzioni di verbalizzazione con riguardo ai punti all'ordine del giorno relativi alle materie di sua competenza.

La durata dei mandati delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento è pari ad un triennio accademico, eccezion fatta per le rappresentanze degli studenti la cui durata di ogni mandato è biennale. Tutte le rappresentanze non possono essere rilette consecutivamente più di una volta.

I verbali del Consiglio di Dipartimento portano la firma congiunta del Direttore o Vice Direttore e del Responsabile Amministrativo del Dipartimento o sua delegato.

2.2.2 Rappresentanti in Consiglio

Per il personale di cui alla lettera c) del punto 2.2.1 l'elettorato passivo coincide con l'elettorato attivo, ad eccezione del personale comandato e del personale che si trova in regime di aspettativa senza assegni. Sono comunque esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.

Le elezioni dei rappresentanti sono indette dal Direttore del Dipartimento in carica, con proprio provvedimento, nei tre mesi precedenti la data di scadenza del mandato delle rappresentanze stesse e comunque entro e non oltre il 15 settembre antecedente l'inizio del triennio accademico mediante avviso scritto da inviare a tutti gli aventi diritto al voto almeno dieci giorni prima della data stabilita. Le votazioni avvengono su schede sulle quali ogni elettore può esprimere 2 preferenze in caso di parità di voti viene eletto il candidato con la maggiore anzianità di servizio



presso l'Università Politecnica delle Marche, nel caso di ulteriore parità, verrà eletto il candidato di minore anzianità anagrafica. La votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

In caso di cessazione di una rappresentanza, verrà nominato il primo dei non eletti per il rimanente periodo. In mancanza di esso, si procederà a nuove elezioni.

Il seggio per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo è composto da tre membri: presidente, segretario e componente, che verranno nominati dal Direttore.

I rappresentanti vengono nominati con Decreto Rettorale, durano in carica tre anni accademici e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.

La mancata elezione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo non inficia la valida costituzione del Consiglio.

Il numero complessivo delle rappresentanze di cui alle lettere d) ed e) del punto 2.2.1 è pari al 15% dei professori e ricercatori componenti del Consiglio di Dipartimento di cui n. 2 fra gli iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca ed eventualmente n. 1 fra gli iscritti alle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento se istituite, con arrotondamento per difetto in caso di frazione di numero inferiore a cinque, e per eccesso in caso di frazione uguale o superiore a cinque. L'elettorato passivo di cui alle lett. d) ed e) riguarda esclusivamente gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Corsi di Specializzazione e al Dottorato di Ricerca, afferenti al Dipartimento. Le modalità di elezione sono stabilite dal Regolamento Generale d'Ateneo.

Le rappresentanze di cui alla lettera g) del punto 2.2.1 sono individuati sulla base di quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo e le modalità di elezione sono stabilite nel medesimo Regolamento.

2.2.3 Attribuzioni

Ai sensi di quanto espressamente indicato all'art. 29 dello Statuto di questo Ateneo, il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

- a) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
- b) detta i criteri per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento;
- c) approva, su proposta del Direttore, l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dall'Amministrazione o acquisite da terzi;
- d) propone, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Dipartimento che viene approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
- e) propone la selezione e la chiamata dei professori da sottoporre al parere del Senato Accademico e alla delibera del Consiglio di Amministrazione, come pure propone la selezione e l'assunzione di ricercatori a tempo determinato;
- f) approva il piano dell'offerta formativa ed il Manifesto degli Studi, sentiti i Consigli di Corso di Studio e la Commissione didattica paritetica;
- g) delibera sulla attribuzione di responsabilità didattiche ai docenti e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati;
- h) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca;



- i) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica ed esprime parere sull'attività didattica dei docenti;
- l) esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica;
- m) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
- n) cura la gestione dei locali per quanto riguarda le parti non strutturali, dei beni inventariali e dei servizi del Dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità e nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per le deliberazioni relative alle lettere e) ed i) la composizione è limitata al personale della fascia corrispondente ed a quelle superiori, e le delibere sono adottate a maggioranza degli aventi diritto.

Il Consiglio, inoltre, esercita le ulteriori attribuzioni:

- a) organizza e coordina l'attività didattica e le attività culturali rivolte agli studenti;
- b) formula proposte per i piani di sviluppo;
- c) sovrintende al buon andamento delle attività didattiche, d'intesa con i Consigli di Corso di Studio e con le altre strutture didattiche, attuando un'equa ripartizione del carico didattico;
- d) coordina le attività di tutorato volte ad orientare ed assistere gli studenti secondo le norme previste dal regolamento didattico di Ateneo;
- e) avanza proposte sulle modifiche dello Statuto di autonomia e dei Regolamenti d'Ateneo;
- f) avanza proposte agli organi competenti sulle contribuzioni a carico degli studenti;
- g) formula le proposte per le richieste di posti per personale tecnico e/o amministrativo;
- h) approva, ove previsto, le richieste di cicli di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento;
- i) può istituire delle Commissioni con compiti istruttori e/o consultivi. Tali commissioni sono presiedute dal Direttore, Vice Direttore. Le commissioni non possono durare in carica più di tre anni e comunque non oltre la data di scadenza del mandato del Direttore;
- j) delibera le autorizzazioni all'acquisto di beni e servizi, in ottemperanza al Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza;
- k) approva convenzioni, contratti ed atti negoziali, ed autorizza il Direttore a sottoscriverli nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza;
- l) esercita tutte le altre attribuzioni riguardanti le attività sia di ricerca che di didattica, che gli sono demandate dalle norme vigenti e che non siano in contrasto con lo Statuto ed i regolamenti di Ateneo;
- m) può determinare, su specifici finanziamenti, il prelievo di una quota da destinare a titolo di concorso alle spese generali di funzionamento;
- n) presenta le proprie proposte per il Bilancio Preventivo per la dovuta adozione all'interno del Bilancio Unico di Ateneo e tutte le operazioni contabili come indicato nel Regolamento d'Ateneo di Amministrazione, Contabilità e Finanza.

2.2.4 Modalità di riunione

Il Consiglio di Dipartimento, presieduto da Direttore, Vice Direttore, è convocato dal Direttore, nei termini stabiliti dal Regolamento di Ateneo, non meno di tre volte l'anno (in una dovrà essere



approvato quanto indicato alla lettera o) del precedente punto 2.2.3) o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione del Consiglio con il relativo Ordine del Giorno è inviata in formato elettronico a tutti gli interessati, almeno 5 giorni prima della riunione, ridotti a due in caso di motivata urgenza. Nel caso di convocazione richiesta da almeno un terzo dei suoi membri il termine per la convocazione è ridotto a due giorni.

La riunione del Consiglio di Dipartimento, per sedute ritenute particolarmente urgenti e rilevanti, può avvenire in modalità telematica. In questo caso varranno le regole indicate nel pertinente "Regolamento del DiSVA per le sedute di Consiglio di Dipartimento in modalità telematica".

All'apertura della seduta, il Direttore può proporre ulteriori punti all'OdG per ragioni di particolare urgenza o rilevanza, previa approvazione da parte del Consiglio, ed è comunque tenuto ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Dipartimento, valgono i principi generali relativi al funzionamento degli organi collegiali, così come segue:

- a) è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti; nel computo per determinare tale maggioranza si detrae il numero degli assenti giustificati. Si ritengono comunque assenti giustificati i consiglieri che si trovino ufficialmente in missione, ferie, congedo a vario titolo. La verifica del numero legale nel corso della seduta viene effettuata su richiesta di almeno uno dei consiglieri.
- b) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, e cioè con la metà più uno di coloro che partecipano alla votazione compresi gli astenuti, in accordo alle disposizioni del punto 2.2.1 e salvo quanto diversamente disposto al punto 2.2.3. In caso di parità, prevale il voto del Direttore. Il Consiglio opera validamente anche in difetto di una delle rappresentanze di cui al precedente punto 2.2.1.
- c) nelle deliberazioni per le quali è prevista la maggioranza assoluta queste si intendono adottate con la metà più uno dei componenti l'organo deliberante a prescindere dal numero dei votanti e dei presenti.
- d) I componenti del Consiglio non partecipano alla adunanza sulle questioni che riguardano direttamente la loro persona o che riguardino parenti e affini entro il quarto grado.
- e) i verbali, una volta resi esecutivi, sono pubblicati nell'Area Riservata del sito del Dipartimento ed accessibili dai componenti del Consiglio di Dipartimento stesso.

Art. 3 - Direttore del Dipartimento

3.1 Attribuzioni



Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento.

Egli convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni ed ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile e patrimoniale del Dipartimento esercitando tutte le attribuzioni di cui allo Statuto di questa Università ed in particolare:

- a) è responsabile dell'organizzazione del Dipartimento ed è garante delle linee culturali espresse dal Consiglio di Dipartimento;
- b) predispone annualmente un rapporto di autovalutazione sulle attività di ricerca svolte nel Dipartimento;
- c) è responsabile del controllo della qualità e dell'efficacia della funzione didattica anche ai fini delle certificazioni di qualità e dell'accreditamento dei Corsi di Studio;
- d) provvede autonomamente, senza l'approvazione del Consiglio, a tutte le spese al di sotto del limite stabilito per ogni singola spesa dal Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza;
- e) adotta provvedimenti di urgenza su argomenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla sua approvazione nella prima adunanza successiva;
- f) è responsabile, in qualità di datore di lavoro, della gestione della sicurezza negli spazi di competenza;
- g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle norme vigenti, dallo Statuto ed dai regolamenti.

3.2 Elezione

Le elezioni del Direttore di Dipartimento sono indette dal Decano del Dipartimento, con proprio provvedimento, nei tre mesi precedenti la data di scadenza del mandato e comunque entro e non oltre il 15 settembre antecedente l'inizio del triennio accademico. In tale provvedimento è riportato il calendario elettorale con indicazione di tutti i termini inerenti le fasi della procedura elettorale in modo che il completamento della procedura sia assicurato prima della scadenza del mandato stesso.

L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento, ad esclusione della rappresentanza dei docenti a contratto e degli assegnisti che partecipano al Consiglio senza diritto di voto.

Il Direttore è eletto fra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento. In caso di indisponibilità di professori di I fascia, la carica di direttore può essere affidata ad un professore di II fascia, a tempo pieno afferente al Dipartimento. L'elettorato passivo spetta ai professori che assicurano un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato. Non hanno l'elettorato passivo i professori che si trovano in regime di aspettativa senza assegni.

Sono esclusi dall'elettorato sia attivo sia passivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.

Entro il decimo giorno antecedente a quello indicato per le votazioni, il Responsabile Amministrativo del Dipartimento, predispone in via definitiva gli elenchi dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo.



Il Direttore è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, in caso di mancato raggiungimento del risultato elettorale prescritto si procede ad una seconda votazione e il Direttore risulta eletto a maggioranza dei votanti. La votazione in quest'ultimo caso è valida se hanno partecipato al voto almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. Qualora anche nella seconda votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Ogni elettore può esprimere una preferenza.

Il Decano nomina la commissione di seggio che sovrintende le operazioni elettorali. La commissione è composta da un professore afferente al Dipartimento, con funzioni di presidente, un professore associato, un ricercatore e dal Responsabile Amministrativo o suo delegato con funzioni di segretario.

Al termine delle votazioni, la Commissione effettua pubblicamente le operazioni di scrutinio e redige un verbale delle operazioni elettorali indicando il nominativo dell'eletto.

Il Direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Il Direttore eletto è nominato con decreto del Rettore ed è tenuto all'esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato nei limiti stabiliti dalla legge.

In caso di dimissioni anticipate dalla carica o di cessazione dal ruolo o di altre cause di decadenza, il Decano provvede entro trenta giorni dalla vacanza ad indire nuove elezioni e le funzioni sono temporaneamente assunte dal Vice Direttore di Dipartimento.

Il neo eletto assume la carica in corso d'anno. Qualora il neo eletto assuma la carica entro il 30 giugno, il triennio decorrerà dal 1° novembre dell'anno precedente; qualora il neo eletto assuma la carica oltre questo termine, il triennio decorrerà dal 1° novembre successivo alla elezione.

Il Direttore designa un vicedirettore, fra i professori di ruolo del Dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. Il Vice Direttore è nominato con Decreto Rettoriale e cessa d'ufficio insieme con il Direttore.

Art. 4 - Responsabile amministrativo del Dipartimento

4.1 Definizione e funzioni

Al Dipartimento è assegnato un Responsabile Amministrativo che, sulla base delle direttive impartite dagli organi di governo del Dipartimento, collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, mediante anche l'emissione di atti a rilevanza esterna. In particolare:

- a) provvede alla tenuta dei verbali delle adunanze del Consiglio di Dipartimento;
- b) organizza le risorse umane e strumentali assegnate alla Segreteria amministrativo-contabile



- del Dipartimento;
- c) coordina le attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità in solido con il Direttore dei conseguenti atti;
 - d) designa, in accordo con il Direttore del Dipartimento, il suo sostituto in caso di assenza o temporaneo impedimento, tra il personale dell'area amministrativo-contabile del Dipartimento sufficientemente qualificato;
 - e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, che non siano in contrasto con lo statuto ed i regolamenti.

Art. 5 – Capo Ripartizione Nucleo Didattico

5.1 Definizione e funzioni

Al Dipartimento è assegnato un Capo Ripartizione del Nucleo Didattico che collabora con il Direttore e assume tutte le competenze e le funzioni organizzative in materia didattica dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento ed istruisce le procedure per la programmazione didattica corrispondente all'offerta formativa proposta. In particolare:

- a) partecipa al Consiglio di Dipartimento con le funzioni previste dal precedente art. 2.2.1;
- b) organizza e coordina in collaborazione con il Direttore del Dipartimento le risorse umane assegnate al Nucleo Didattico del Dipartimento;
- c) può partecipare alle sedute di CCS/CUCS con funzioni di segretario verbalizzante;
- d) predispone i documenti amministrativi nelle materie di sua competenza;
- e) esercita ogni altra attribuzione che gli è demandata dallo Statuto dell'Università Politecnica delle Marche, dai suoi Regolamenti e da ogni altra norma che non sia in contrasto con gli stessi;

Art. 6 - Commissione Paritetica docenti studenti

6.1 Definizione

Presso il Dipartimento è Istituita la Commissione Paritetica per la didattica e il diritto allo studio. La Commissione Paritetica è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento e da un pari numero di docenti designati dal Consiglio stesso.

I componenti della Commissione Paritetica sono nominati con decreto del Direttore del Dipartimento.

La componente docente resta in carica tre anni accademici mentre quella studentesca due anni. I suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.

La Commissione Paritetica elegge al suo interno il Presidente nella persona di un docente e il Vice presidente nella persona di uno studente.

La Commissione Paritetica è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ritenuto necessario.

Partecipa alle riunioni, senza diritto di voto, il responsabile del Nucleo Didattico del Dipartimento, con il compito di supporto alla verbalizzazione.



6.2 Attribuzioni

La Commissione Paritetica:

- svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e delle attività di servizi resi agli studenti da parte dei docenti e delle strutture, in applicazione dei criteri elaborati dal Presidio di Qualità sentito il parere del Nucleo di Valutazione, al quale può proporre ulteriori indicatori per la valutazione della didattica;
- redige una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio reso agli studenti, sulla base di quanto pubblicato nelle Schede SUA-CdS e nei Rapporti di Riesame Annuale e Ciclico, che trasmette al Presidio di Qualità di Ateneo, al Nucleo di Valutazione, nonché ai CCS/CUCS e al Consiglio di Dipartimento, che sono tenuti a discuterne nei relativi consessi;
- formula proposte al Consiglio di Dipartimento per il miglioramento dei servizi, nonché pareri non vincolanti sull'attivazione, sulla modifica e sulla disattivazione dei Corsi di Studio;
- segnala al Presidente del CCS/CUCS e al Direttore del Dipartimento eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle attività didattiche;
- si pronuncia in merito alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalla strutture didattiche;
- esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dalle norme vigenti e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 7 - Consiglio di Corso di Studio (CCS) e Consigli Unificati di Corso di Studio (CUCS)

7.1 Definizione

I Consigli di Corso di Studio (CCS) e i Consigli Unificati di Corso di Studio (CUCS) provvedono all'organizzazione della didattica, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Il Dipartimento può costituire Consigli Unificati di Corso di Studio (CUCS) che accorpino più Corsi di Studio nel rispetto delle esigenze didattiche definite dal Consiglio di Dipartimento.

I CCS/CUCS costituiti presso il Dipartimento sono indicati nell'ALLEGATO A del presente Regolamento. In caso di attivazione di nuovi corsi di studio l'aggiornamento dei CCS/CUCS avverrà sotto indicazione del Consiglio di Dipartimento.

7.2 Composizione

I CCS/CUCS sono composti da tutti i docenti titolari degli insegnamenti afferenti ai Corsi di Studio interessati, ivi compresi i ricercatori titolari di insegnamento per affidamento o supplenza e i professori a contratto. Prima dell'inizio di ogni anno accademico viene verificata la composizione dei CCS/CUCS sulla base della copertura degli insegnamenti dei corsi di studio. I docenti di discipline afferenti a più Corsi di Studio partecipano a tutti i CCS/CUCS di competenza.

I CCS/CUCS sono composti inoltre da una rappresentanza degli studenti in misura del 15% dei docenti come da Regolamento di Ateneo. L'elezione della rappresentanza studentesca viene



svolta contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi Collegiali. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici e comunque sino alla avvenuta elezione dei nuovi rappresentanti. La mancata partecipazione di uno o più rappresentanti non inficia la valida costituzione dei CCS/CUCS. Il CCS/CUCS elegge il Presidente tra i docenti di ruolo afferenti al Dipartimento. Il Presidente, nominato con Decreto Rettorale, dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto più di una volta consecutiva.

Il Presidente designa un vice presidente fra i docenti di ruolo componenti del CCS/CUCS e afferenti al Dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. Il Vice Presidente cessa d'ufficio insieme con il Presidente.

7.3 Attribuzioni

I CCS/CUCS esprimono proposte e collaborano con il Consiglio di Dipartimento su tutto ciò che concerne l'attività didattica di loro competenza. Gli argomenti su cui esprimono pareri e proposte sono elencati nell'allegato A al presente regolamento. Su mandato del Direttore, il Presidente del CCS/CUCS, o in caso eccezionale un altro docente di ruolo del Consiglio di Corso di Studio di competenza, mantiene i rapporti con le Conferenze dei Presidenti dei Corsi di Studio appartenenti ad una medesima classe, con i referenti delle strutture convenzionate nel caso di Corsi di Studio che si svolgono nelle sedi decentrate e con i referenti di qualsiasi altra struttura pubblica o privata che collabori in attività di supporto all'attività didattica del Corso di Studio.

7.4 Modalità di riunione

I CCS/CUCS sono convocati dal Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti. Per le modalità di convocazione e per lo svolgimento delle riunioni valgono le stesse norme del Consiglio di Dipartimento. Al termine di ogni riunione deve essere stilato un breve resoconto da parte del Presidente che verrà messo a disposizione dei componenti del CCS/CUCS per via telematica e trasmesso al Direttore per successivi provvedimenti di competenza.

Art. 8 - Laboratori

8.1 Il Consiglio di Dipartimento individua i laboratori per lo svolgimento della sua attività didattica e di ricerca. A tale scopo sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca e di servizio che comportano l'uso di strumentazione ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori altresì i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede – quali l'imbarcazione di servizio e, ad esempio, campi sperimentali, lo stabulario, le serre etc., ambienti naturali, semi-naturali e urbani.

I laboratori si distinguono sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che per i casi di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.

8.2 Il Direttore individua, tra i docenti e i ricercatori del Dipartimento, il responsabile dell'attività didattica e di ricerca per ogni laboratorio.



8.3 In merito al laboratorio di cui è responsabile, il docente o ricercatore responsabile dell'attività didattica e di ricerca di ogni laboratorio deve:

- a) collaborare con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione;
- b) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
- c) adottare le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
- d) nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvedere direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate;
- e) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
- f) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui all'art. 17 comma 1, lettera a) decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sulla base della valutazione dei rischi;
- g) all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identificare tutti i soggetti esposti a rischio;
- h) informare tutti i soggetti esposti a rischio identificati sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.
- i) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Art. 9 - Mezzi di trasporto

9.1 Il Dipartimento, ai fini del buon funzionamento ed utilizzo, disporrà dei mezzi di trasporto e della imbarcazione di servizio secondo le norme dei Regolamenti di Ateneo vigenti in materia. Le norme di utilizzo dei mezzi di trasporto sono regolate secondo quanto disposto dai commi successivi. Quelle relative alla imbarcazione saranno stabilite in apposito regolamento che verrà emanato secondo le disposizioni vigenti in materia e che integrerà il presente Regolamento di Dipartimento.

9.2 Il consegnatario dei mezzi di trasporto è il Direttore del Dipartimento che, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento, può individuare all'interno della struttura uno o più sub-consegnatari.



Ai fini di tale individuazione, Il Direttore può sentire il parere del Consiglio di Dipartimento. I mezzi di trasporto di servizio possono essere guidati da tutto il personale strutturato, del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente, debitamente autorizzato dal Direttore.

9.3 I mezzi di trasporto potranno essere utilizzati anche da altro personale, comunque autorizzato alla guida dei mezzi di trasporto di Ateneo, incluso quello non afferente al Dipartimento che ne abbia fatto motivata richiesta al Direttore e compatibilmente con le esigenze del personale interno. Le spese di noleggio dei mezzi di trasporto saranno individuate dal Consiglio di Dipartimento con apposito tariffario.

9.4 In nessun caso è consentito l'impiego dei mezzi di trasporto per ragioni personali.

9.5 Ai sub-consegnatari compete l'incarico di:

- a) provvedere alla corretta manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto stessi, avendo cura di seguire criteri di economicità e di efficienza;
- b) controllare che il loro utilizzo sia conforme ai servizi di Dipartimento;
- c) controllare che il rifornimento dei carburanti ed il percorso effettuati vengano registrati su appositi moduli;
- d) controllare che ogni operazione sia condotta con criteri di economicità ed efficienza e che i consumi dichiarati siano coerenti con l'uso.

Il personale autorizzato all'uso degli automezzi di servizio deve osservare tutte le norme in vigore per quanto attiene all'uso della stessa, alla registrazione dei percorsi e dei chilometri effettuati e delle località raggiunte nell'apposito registro fornito dall'Amministrazione del Dipartimento, nonché deve provvedere alla conservazione di ogni documento di spesa relativo al mezzo di trasporto.

9.6 Il personale che nell'utilizzare i mezzi di trasporto incorra in un sinistro è obbligato a chiedere l'intervento della forza pubblica per l'accertamento delle responsabilità. Del sinistro dovrà essere data immediata comunicazione al Direttore del Dipartimento. Chiunque nell'utilizzo dei mezzi di trasporto, incorra in una infrazione del Codice della Strada che comporti una spesa pecuniaria, sarà ritenuto responsabile e dovrà farsi carico degli oneri conseguenti.

Le spese di carburante per l'utilizzo dei mezzi di trasporto gravano:

- a) sui fondi assegnati a ciascun titolare per le attività di ricerca direttamente connesse;
- b) sui fondi di funzionamento del Dipartimento per le esigenze di carattere generale della struttura.

Art. 10 - Beni immobili e mobili del DiSVA

10.1 Il Direttore è Consegretario dei beni immobili dati in consegna dal Direttore Generale (ALLEGATO B - piantina spazi DiSVA). Nell'uso dei beni immobili il Consegretario segnala al Direttore del Servizio Centro Sviluppo Edilizia gli interventi ritenuti necessari alla buona conservazione e mantenimento dei beni stessi secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Patrimoniale d'Ateneo.



10.2 Il Direttore è Consegretario dei beni mobili del Dipartimento che gestisce secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Patrimoniale d'Ateneo. Il Consegretario è responsabile del corretto uso, corretta conservazione e manutenzione dei beni registrati ed iscritti nelle scritture patrimoniali del Dipartimento.

Art. 11 - Disposizioni finali

11.1 Emanazione

Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei propri componenti. Il Regolamento è emanato con Decreto Rettorale, su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Le eventuali proposte di modifica al presente regolamento, presentate da un minimo di 1/3 dei componenti del Consiglio di Dipartimento, devono essere approvate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

11.2 Norme di riferimento

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa generale vigente, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università Politecnica delle Marche.

